



DETERMINA N. 119 DEL 27/01/2022

Area 5 - Governo del Territorio

Oggetto:	AREE PERCORSE DAL FUOCO - AGGIORNAMENTO DEL CATASTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 353/2000 E DELL'ART. 75 BIS DELLA L.R. 39/2000 - APPROVAZIONE DELL'ELENCO PROVVISORIO DEI TERRENI INTERESSATI DAGLI EVENTI NEGLI ANNI 2018 - 2020
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Dirigente Di Area

VISTO il Decreto Sindacale n. 90 del 01/08/2019 con il quale viene attribuita la direzione dell'Area 5 - Governo del Territorio

Premesso che:

- la L. 353/2000, recante “*legge-quadro in materia di incendi boschivi*”, stabilisce specifici divieti in ordine alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;
- che allo scopo di rendere operativi tali divieti l'art. 10 co. 2 della predetta L. 353/2000 conferisce ai Comuni il compito di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco, stabilendo indirizzi e procedure per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei terreni interessati;

visto che:

- la predetta L. 353/2000 demanda alle regioni a statuto ordinario l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti alle disposizioni di principio contenute nella stessa;
- la Regione Toscana, nello specifico, ha stabilito all'art. 76, commi 4, 5 e 7 della L.R. 39/2000 (“*Legge forestale della Toscana*”) i divieti operanti sulle aree percorse dal fuoco, come segue:
 4. *Nei boschi percorsi da incendi è vietato:*
 - a) *per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;*
 - b) *per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.*
 5. *Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:*
 - a) *per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;*
 - b) *per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. [...]*
 7. *Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, (84) percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.”*
- la predetta L.R. 39/2000 ha altresì definito all'art. 75bis le modalità di formazione e aggiornamento del catasto stabilendo, a tal fine, che:



- “1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.
5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.”

- il Piano operativo antincendi boschivi della Regione Toscana, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 50/2014 e successivamente prorogato con D.G.R. 1397/2016 e 1500/2017 stabilisce inoltre che l'elenco di incendi boschivi deve essere trasmesso al Settore Forestazione della Regione Toscana (punto 2.3.2 piano AIB);

dato atto che:

- il settore Urbanistica, ai fini della costituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco, ha richiesto l'accesso ai rilievi disponibili sul SIM (Sistema Informativo della Montagna) le cui credenziali sono pervenute in data 22 aprile 2021, unitamente alla disponibilità di assistenza per il perfezionamento della procedura da parte del Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze;
- il Settore Urbanistica ha provveduto quindi ad elaborare i dati disponibili sul SIM (Sistema Informativo della Montagna), predisponendo, come meglio descritto nell'informativa del Responsabile del Settore Urbanistica, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, l'elenco provvisorio dei terreni da inserire, meglio descritti nelle schede di cui all'allegato “A”, in ognuna delle quali sono riassunti, per ogni evento relativo alle annualità in cui si sono verificati incendi, i seguenti dati:
 - elenco analitico delle particelle catastali percorse dal fuoco, distinto in superficie boschiva, superficie non boschiva (di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco), e recante il totale della superficie percorsa dal fuoco, comprensivo dell'immagine corrispondente all'evento. Tale immagine è stata elaborata su ortofoto e sovrapposta alla mappa catastale aggiornata, utilizzando le cartografie di sovrapposizione GIS fra i rilievi delle aree boschive o pascolive percorse dal fuoco effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, la mappa catastale elaborata del Centro Regionale Servizi Catastali (GISCa);

ritenuto pertanto:

- di costituire il catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 e dell'art. 75 bis della L.R. 39/2000 approvando, a tal fine, l'elenco provvisorio dei terreni interessati allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determina alla lettera “A”;
- di dare mandato agli uffici competenti affinché il predetto elenco provvisorio sia esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale dandone tempestiva pubblicità, attraverso le pubbliche affissioni e la pubblicazione sul sito web istituzionale, allo scopo di consentire la formulazione di eventuali osservazioni;
- di dare atto che l'elenco definitivo sarà approvato entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di pubblicazione valutando le eventuali osservazioni pervenute al protocollo generale dell'ente;



visti:

- la L. 353/2000, *legge-quadro in materia di incendi boschivi*;
- la L.R. 39/2000, *legge forestale della Toscana*”
- il Piano operativo antincendi boschivi 2014-2016, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 50/2014 e successivamente prorogato con D.G.R. 1397/2016 e 1500/2017;
- il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 107;

DETERMINA

1. di costituire il catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 e dell'art. 75 bis della L.R. 39/2000 approvando, a tal fine, l'elenco provvisorio dei terreni interessati ed allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione alla lettera “A” per le motivazioni meglio espresse nella relazione del Responsabile del Settore Urbanistica;
2. di disporre che, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, tale elenco provvisorio sia pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio comunale dandone tempestiva pubblicità, attraverso pubbliche affissioni e la pubblicazione sul sito web istituzionale , allo scopo di consentire la formulazione di eventuali osservazioni, che dovranno prevenire perentoriamente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio;
3. di dare atto che l'elenco definitivo sarà approvato entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di pubblicazione valutando le eventuali osservazioni pervenute al protocollo generale dell'ente;

Il Dirigente di Area

f.to GANDOLFO ANTONINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.